

## LE RISERVE

DELLE SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

### I.

È questione vecchia quella che risolviamo: ma è mal risolta, anzi addirittura errata dal nostro legislatore nel codice di commercio. Ed ora che l'on. Ministro di Grazia e Giustizia, colla sua recente circolare ha preluso al riesame di quel codice, non par fuori di luogo di tornare ad insistere su un argomento di innegabile importanza sotto tutti gli aspetti.

Dispone l'attuale codice di commercio all'art. 145:

« Le società di assicurazioni sulla vita e le società amministratrici di tontine, nazionali ed estere, devono impiegare in titoli del debito pubblico dello Stato, vincolati presso la cassa depositi e prestiti, un quarto, se sono nazionali, o la metà, se sono estere, delle somme pagate per le assicurazioni e dei frutti ottenuti dai titoli medesimi.

« I modi ed i termini di questo impiego e dei graduali svincolamenti, sono stabiliti con regio decreto ».

E l'art. 242, estendendo alle società di mutua assicurazione « le norme riguardanti la responsabilità degli amministratori, la pubblicazione dell'atto costitutivo, dello statuto..... e dei bilanci delle società anonime » avverte espressamente che « dai detti bilanci deve risultare l'adempimento delle disposizioni dell'art. 145. » Il regolamento esecutivo pel codice di commercio conferma (art. 575) le medesime disposizioni, le quali però — sia detto fra parentesi — sono restate quasi del tutto lettera morta.

Norme simili, per quanto ne consta, non si rinvengono se non nella legge francese del 1867. — Solamente, sono appena poche settimane, si leggeva sulle riviste di finanza avere recentemente il Governo prussiano prescritto che le Società nazionali o straniere di assicurazione sulla vita dovessero d'ora in poi investire in rendite consolidate della Prussia la metà degli introiti provenienti dai premi pagati per assicurazioni fatte in paese.

Ora, date simili disposizioni, ricerchiamo se esse servono oppure no a tutelare efficacemente, come dovrebbero, gl'interessi degli assicurati. Ricerchiamolo, s'intende, allo scopo di aggiungere, anche fra i profani, proseliti alla causa nostra, che è quella di quanti hanno dimestichezza con simile questione. Questa sola ragione ci consiglia a ricordare alcune cose del tutto elementari, ma sempre necessarie per farci intendere, in fatto di assicurazioni.

« Le somme pagate per le assicurazioni » alle quali accenna nell'art. 145 il nostro legislatore, son quelli che più esattamente vengono denominate *premi*, e che ogni società deve in fin d'anno mettere in serbo in tutto o in parte, onde provvedere col loro cumulo al pagamento dell'assicurazione, al verificarsi dell'avvenimento o alla scadenza del termine prefisso pel suo soddisfacimento. Non potrebbe difatti la società ascrivere agli utili l'ammontare dei premi incassati nell'anno, diminuito dell'importo dei contratti venuti a scadenza nel periodo medesimo, senza esporsi a certa rovina, oltre a trasgredire ad ogni dettame della prudenza e della ragione. È necessario invece che, secondo la specie dei contratti di assicurazione,

essa metta da parte quella porzione del premio annuo, che, capitalizzato alla ragione d'interesse determinata e per il tempo indicato dalle tavole di mortalità, ecc., riesca a costituire la somma assicurata. Queste quote di premi, così messe da parte, formano ciò che si dice la *riserva* delle società di assicurazione.

Non occorre spendere altre parole per rilevare l'interesse che hanno gli assicurati a che la riserva dei premi sia in ogni epoca in stretta relazione con gli obblighi della società verso di essi. D'altra parte ogni società onesta ha eguale impegno a calcolarla esattamente — ciò che equivale ad ascrivere agli utili annuali delle somme nè maggiori nè minori del vero — per essere sempre in grado di adempiere ai propri obblighi. Bastano queste poche cose per far intendere ai più profani la grande delicatezza della questione: essi vedono chiaramente che il calcolare la riserva al disotto del giusto può far apparire prospere le società che non lo sono, e viceversa.

Ciò posto, si può discutere se sia necessario o no l'intervento del legislatore a tutela degli interessi degli assicurati, se cioè sia più espediente affidare alla privata iniziativa di questi la cura di vigilare sull'andamento delle Società di assicurazioni, valendosi dei bilanci pubblicati da esse, degli appunti della stampa, ecc., anzichè ad un ufficio e ad impiegati del Governo. Non ricorderemo come la questione sia stata risolta nei vari paesi, e nemmeno le ragioni che consigliano a propendere per l'una o l'altra via: ma è fuori di dubbio che, adottata una delle due strade, è necessario far in modo da raggiungere il fine proposto. Il nostro legislatore ha creduto di affidare alla sorveglianza governativa, mediante l'art. 145 del codice di commercio, la tutela degli interessi degli assicurati, perchè essi non conoscendosi a vicenda, non essendo in grado di rilevare se nei bilanci delle società le riserve sono calcolate a dovere, e non essendo in alcuna guisa illuminati dalla nostra stampa, aliena dall'occuparsi di cose tecniche, anche se d'interesse generale..... non riuscirebbero a nulla. E va bene, ma le disposizioni legislative sono tali da raggiungere il loro fine? Esse, lo abbiamo già avvertito, in gran parte restano tuttora lettera morta; ma dato il caso che venissero attuate nella loro integrità più assoluta, basterebbero all'uopo? Questa è la questione che esamineremo.

(Continua)

## LA RIDUZIONE DELLE ORE DI LAVORO

e i suoi effetti economici <sup>1)</sup>

### XII.

Il maggior impiego di operai, in seguito alla diminuzione delle ore di lavoro, ben difficilmente, adunque, potrebbe essere generale e ciò per la possibilità sia di ottenere lo stesso prodotto con un lavoro più breve, ma più intenso, sia di accrescere la rapidità nei movimenti delle macchine, così da compensare il minor tempo in cui agiscono. Tuttavia, in un numero non certo piccolissimo di industrie, e quindi

<sup>1)</sup> Vedi il n. 914 dell'*Economista*.